

Clausola dei beneficiari

N° del portafoglio

Titolare della previdenza

☐ Signor

☐ Signora

Cognome

Nome

Via

NPA, Località

Telefono

E-Mail

Data di nascita

N° assicurato

756.

Stato civile

Dichiarazione dell'assicurato

Ho preso conoscenza delle disposizioni sul retro di questo formulario e dispongo che la prestazione versata in caso di decesso venga accreditata alle seguenti persone e nella misura seguente:

Cognome e nome

Data di nascita

Grado di parentela
(p.es. fratello)

Quota del capitale di decesso
(in % o in frazioni)

Con questa dichiarazione annullo tutte le disposizioni da me rilasciate precedentemente.

Inoltre, mi impegno a notificare alla telco, fondazione di libero passaggio, ogni modifica dello stato civile e ogni cambiamento in grado di influenzare la clausola beneficiaria.

Dichiaro di essere stato informato che per la validità di questa clausola beneficiaria non sono vevoli le attuali disposizioni legali, ma quelle in vigore al momento del decesso.

Fino alla risposta della Telco è applicabile la clausola beneficiaria del regolamento.

Luogo, data

Firma dell'assicurato

--	--

1 Condizioni per la modifica della clausola dei beneficiari

- 1.1 La clausola dei beneficiari può essere modificata solo per i capitali di decesso.
- 1.2 Al momento del decesso l'assicurato deve avere degli obblighi di sostentamento nei confronti della persona beneficiaria o dei beneficiari.

2 Clausola beneficiaria regolamentare

- 2.1 Il capitale di decesso viene versato totalmente:
 - al coniuge superstite, risp. al partner registrato e, se ai sensi della LPP hanno diritto alle prestazioni per i superstiti, agli orfani, ai figli elettivi, come pure, se del caso, al coniuge divorziato, risp. al partner di una comunità domestica sciolta con una decisione giuridica; in loro mancanza
 - alle persone fisiche che sono state sostenute in misura determinante dall'assicurato o la persona con la quale l'assicurato ha convissuto negli ultimi cinque anni in comunità domestica fino al suo decesso o alla persona che deve provvedere al mantenimento di uno o di diversi figli, in loro mancanza
 - ai figli aventi diritto alle prestazioni per i superstiti ai sensi della LPP, in loro mancanza
 - ai genitori; in loro mancanza
 - ai fratelli e alle sorelle, in loro mancanza
 - agli ulteriori eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.
- 2.2 Per coniuge superstite, risp. per partner superstite registrato si intendono i coniuge, risp. il partner esistenti al momento del decesso e non il coniuge, risp. il partner con il quale era sposato o viveva in comunità domestica al momento della modifica della clausola beneficiaria.
- 2.3 Per orfani e figli elettivi ai quali l'assicurato provvedeva quando era in vita si intendono:
 - i figli legittimi e i figli adottivi
 - i figli illegittimi ai quali la persona defunta ha provveduto fino al suo decesso o al cui sostentamento ha provveduto totalmente o parzialmente negli ultimi anni precedenti il suo decesso.
- 2.4 Per orfani e per figli elettivi al cui sostentamento provvedeva l'assicurato si intendono:

• i genitori o un genitore • i fratelli e le sorelle • i figli elettivi • i figli non nati in comune tra i coniugi	• il partner • i figli del partner • le altre persone (p.es. i figliocci).
--	--

È considerato sostentamento a titolo principale l'aiuto determinate che l'assicurato ha concesso mentre era in vita al beneficiario o ai beneficiari e quando il decesso dell'assicurato comporta una riduzione determinate del reddito vitale per queste persone. Il sostentamento è determinante quando l'assicurato ha contribuito almeno alla metà del sostentamento della persona beneficiaria per un determinato periodo minimo (cinque anni).

- 2.5 Per figli aventi diritto alle prestazioni di decesso non in base alla LPP si intendono:

• i figli illegittimi • i figli riconosciuti • i figli adottivi	• i loro discendenti se tutti i precedenti beneficiari sono deceduti (p. es. i nipotini).
---	---
- 2.6 Per fratelli e sorelle si intendono:

• i fratelli e le sorelle naturali	• i fratellastri e le sorellastre.
--	--

Nella maggior parte dei casi non è possibile escludere il coniuge (cifra 2.2) o in sua mancanza i figli a carico (cifra 2.3) dal diritto al capitale di decesso.